

Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558/2018 – “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”.

Piano degli interventi approvati dal Capo del Dipartimento della Protezione civile con nota prot. POST/7642 del 17 febbraio 2020 e nota prot. POST/9547 del 27/02/2020.

D20-pcr-2050 “Intervento urgente di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale Lischiazze – Sella Carnizza – Ucea in Comune di Resia (UD)”.

Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio e di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio – determinazione in via provvisoria delle indennità.

Il Direttore Centrale della Protezione Civile / Soggetto Attuatore

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018;

VISTO l’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 (di seguito anche Ordinanza n. 558/2018 oppure OCDPC n. 558/2018), con cui il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha nominato, tra gli altri, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - per il proprio ambito territoriale - Commissario delegato per l'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia, nell’arco temporale dal 28 ottobre 2018 al 5 novembre 2018;

VISTO il Decreto del Commissario delegato (di seguito anche DCR) n. 2 di data 11 dicembre 2018, con cui al Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, individuato quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1, comma 2 dell’Ordinanza n. 558/2018, sono state affidate tutte le funzioni che l’Ordinanza stessa assegna al Commissario delegato e impartite le direttive necessarie per lo svolgimento di tali funzioni;

VISTO altresì il DCR/1/SA11/2019 del 23 gennaio 2019, successivamente modificato ed integrato; con cui, tra l'altro, il Soggetto Attuatore ha costituito l'Ufficio di Supporto della gestione commissariale di cui all'art. 9, comma 2, dell'Ordinanza n. 558/2018, coordinato dal Direttore della Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza n. 558/2018, laddove prevede che *“Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 [tra cui il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia nominato Commissario delegato], che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in accordo con le ANCI regionali, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*;

VISTA la contabilità speciale n. 6113 intestata a C.D.PRES.F.V.GIULIA attivata su istruzione della Banca d'Italia autorizzata come per legge;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 di “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145”, con cui è stato messo a disposizione del Commissario delegato, nominato per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, un importo complessivo di Euro 277.680.104,41 per il triennio 2019-2021, di cui Euro 85.440.032,13 per l'anno 2019, Euro 96.120.036,14 per l'anno 2020 ed Euro 96.120.036,14 per l'anno 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019 “recante assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 24-quater, del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136”, con cui è stato messo a disposizione del Commissario delegato, nominato per la Regione Friuli Venezia Giulia, un importo complessivo di Euro 84.102.629,07 per il biennio 2019-2020, di cui Euro 75.090.280,44 per l'annualità 2019 ed Euro 9.012.348,63, per l'annualità 2020;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri di data 21 novembre 2019, con cui lo stato emergenziale è stato prorogato fino al 7 novembre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2020, di modifica del DPCM 27 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020, con cui è stato approvato un nuovo riparto delle risorse finanziarie che assegna alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia un importo pari ad € 95.762.723,83 per l'anno 2020 ed Euro 95.762.723,83 per l'anno 2021;

PRESO ATTO che, con nota prot. POST/7642 del 17 febbraio 2020 agli atti del Commissario delegato con prot. 4489 di data 18 febbraio 2020, il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli investimenti relativo alle risorse suddivise con DPCM 4 aprile 2019, per un importo di € 9.012.348,63;

PRESO ATTO che, con nota prot. POST/9547 del 27/02/2020, agli atti del Commissario delegato con prot. 5160 di medesima data, il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli investimenti relativo alle risorse suddivise con DPCM 27 febbraio 2019, per un importo di € 95.762.723,83;

DATO ATTO che il Commissario delegato è stazione appaltante e il Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è Soggetto Attuatore e delegato del Commissario, di cui al DCR/2/CD11/2018, e realizza parte degli interventi del Piano avvalendosi di Soggetti Ausiliari, per un importo totale pari ad € 79.159.902,46;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della Legge 30/12/2018 n. 145 e dell'art. 2, comma 5 del DPCM 27 febbraio 2019, gli investimenti sono attuati con le modalità di cui all'Ordinanza n. 558/2018;

RICHIAMATO il Decreto del Soggetto Attuatore n. 223 (di seguito anche DCR/223/SA11/2020) del 28 febbraio 2020 "Piano degli investimenti 2020. Individuazione dei Soggetti Ausiliari e degli interventi da attuare", con cui è stato approvato lo schema di convenzione tra il Soggetto Attuatore Delegato del Commissario ed i Soggetti Ausiliari individuati nel medesimo decreto per l'attuazione degli interventi programmati per l'annualità 2020;

RICHIAMATO il Decreto del Soggetto Attuatore n. 569 (di seguito anche DCR/569/SA11/2020) del 16 aprile 2020 "Piano degli investimenti 2020. Individuazione dei Soggetti Ausiliari e degli interventi da attuare. Aggiornamento del Decreto del Soggetto Attuatore n. 223 di data 28 febbraio 2020", con cui è stata aggiornata la lista dei Soggetti Ausiliari individuati per l'attuazione degli interventi programmati per l'annualità 2020 e sono state apportate alcune modifiche ai codici intervento;

CONSIDERATO che, l'intervento in oggetto, D20-pcr-2050 "Intervento urgente di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale Lischiazze – Sella Carnizza – Ucea in Comune di Resia (UD)", per un importo complessivo di € 850.000,00 (ottocentottocinquantamila/00), rientra nel Piani degli investimenti predetti e che lo stesso risulta in capo al Soggetto Attuatore dott. Riccardo Riccardi, Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il "Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'art. 4 comma 1 dell'OCDPC n. 558 del 15.11.2018 e s.m.i. (Deroghe) in cui è previsto che *"Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga"* a leggi specifiche e disposizioni statali e regionali sulla base di apposita motivazione per le attività urgenti di protezione civile, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia dal 28 ottobre al 5 novembre 2018;

RITENUTO di dover applicare le deroghe sopra richiamate, perdurando l'esigenza di tutela della pubblica e privata incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, dell'Ordinanza n. 558/2018 e delle sopra richiamate Linee guida, per l'intervento in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del geom. Cesare Nonino, della Protezione Civile della Regione FVG, nominato con decreto DCR/535/PC/2020 di data 27 aprile 2020 del Direttore Amedeo Aristei;

DATO ATTO che, in forza della convenzione sopra citata, la Protezione Civile della Regione, ha individuato quale affidatario del servizio tecnico di progettazione l'ing. Alberto Chiappini, con studio tecnico in via R. D'Aronco n. 1/1 – 33100 – Udine.

PRESO ATTO che il Direttore Centrale della Protezione Civile ha trasmesso al Commissario delegato (registrato con prot. n. 30225/20 del 12/10/2020) il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto, a firma del progettista ing. Alberto Chiappini;

PRESO ATTO del verbale prot. n. 6349/20 del 30/10/2020 della Conferenza di Servizi tenutasi presso la sede della Protezione Civile della Regione/Palmanova, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/1990 e con riguardo all'art. 14, comma 1 dell'Ordinanza CDPC n. 558/2018 del 15.11.2018;

VISTI i pareri favorevoli all'attuazione dell'intervento trasmessi dalle Amministrazioni coinvolte, pur con indicazioni e prescrizioni, riportate nel verbale di conferenza di servizi;

DATO ATTO che l'intervento interessa proprietà private e che è stato notificato ai proprietari l'avvio del procedimento espropriativo, con termine per le osservazioni antecedente alla data della conferenza di servizi del 30/10/2020 e che le notifiche degli atti sono avvenute entro la data del 28/07/2020;

VISTO il decreto del Soggetto Attuatore, dott. Riccardo Riccardi, Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, DCR/1900/SA11/2020 del 06/11/2020 con il quale :

- è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato D20-pcr-2050 "Intervento urgente di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale Lischiazze – Sella Carnizza – Ucea in Comune di Resia (UD)";
- sono state individuate, nel piano particellare, le proprietà e le aree con le rispettive indennità d'esproprio;
- è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dell' OCDPC n. 558/2018 del 15.11.2018, del progetto definitivo-esecutivo, dei lavori in epigrafe;
- è stata determinata l'indennità provvisoria come da piano particellare d'esproprio facente parte integrante del progetto approvato;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 327 del 08/06/2001 e s.m.i. recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", di seguito T.U.E.;

RAVVISATA la necessità di avviare i lavori e che gli stessi interessano terreni di proprietà privata e che pertanto è necessario procedere all'occupazione ed acquisizione delle aree interessate dalle opere;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, dell'OCDPC n. 558/2018 del 15.11.2018, l'approvazione del progetto definitivo costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori nonché avvio del procedimento espropriativo;

PRESO ATTO che, nelle modalità dell'art.24 "Esecuzione del decreto di esproprio", del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., è autorizzata, la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento;

VISTO il Piano particellare di esproprio e relative planimetrie, facenti parte integrante del progetto definitivo-esecutivo in oggetto a firma dell'ing. Alberto Chiappini, che individua le aree da occupare in maniera temporanea e definitiva per la realizzazione dei lavori in questione e stima una spesa presunta di Euro 10.000,00.- per il pagamento delle indennità di occupazione temporanea, espropri, servitù, accordi bonari, spese fiscali;

ACCERTATE le proprietà catastali delle aree interessate da acquisizione per l'esecuzione delle opere e interventi in oggetto (codice intervento D20-pcr-2050);

VISTA la necessità di procedere all'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree individuate nel citato Piano particellare d'esproprio, nelle modalità dell'art. 22-bis "Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione" del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;

VISTA la convenzione stipulata tra il Soggetto Attuatore ed il Soggetto Ausiliario in data 13 maggio 2019 (ns. prot. CONV/37/SA11/2019) che, all'art. 5, comma 3, lettera i) capoverso terzo prevede che la Protezione Civile della regione, in quanto soggetto Ausiliario, provvede a :

- emettere tutti gli atti necessari al perfezionamento del procedimento di esproprio compreso il decreto di occupazione d'urgenza, la redazione dello stato di consistenza, il verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni, prescindendo da ogni altro adempimento (art. 1 comma 8 OCDPC 558/2018);

- alla conclusione delle procedure trasmettere tutti gli atti necessari ad acquisire le aree in capo al demanio regionale, ovvero al demanio del Comune interessato ;

RICHIAMATA la Convenzione stipulata dalla Protezione Civile della Regione e il Soggetto Attuatore dott. Riccardo Riccardi n. prot. 1499/20 di data 26/03/2020 (Rif.int. CONV/97/SA11/2020) ed in particolare quanto previsto all'art. 5 (Impegni del soggetto ausiliario) per la definizione degli interventi preferibilmente su un unico livello progettuale definitivo-esecutivo, per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie e la successiva validazione del progetto da trasmettere all'Ufficio di supporto del Commissario delegato per l'approvazione;

VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore del Commissario n. 12/CD11/2020 del 07/11/2020 con il quale la Protezione Civile della Regione è stata nominata Soggetto Attuatore del Commissario per gli interventi elencati all'allegato 1 dello stesso, come successivamente integrato;

RISCONTRATO che all'art 3, lett. i), del sopraccitato provvedimento è stabilito che in caso di proroga del provvedimento di stato emergenziale il soggetto attuatore può applicare le deroghe di cui alla citata OCDPC n. 558/2018;

- **CONSTATATO** che l'intervento denominato D20-pcr-2050 "Intervento urgente di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale Lischiazze – Sella Carnizza – Ucea in Comune di Resia (UD)", rientra tra quelli riportati nell'Allegato 1 del DCR/12/CD11/2020, errata corrige di data 12/11/2020;

RILEVATO che con Legge n. 159/2020 di conversione del D.L. 125/2020 è stato prorogato lo stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 08/11/2018 per ulteriori dodici mesi, e che pertanto trovano nuovamente applicazione le deroghe riportate all'art. 4 della OCDPC 558/2018;

VISTA la necessità di procedere all'occupazione d'urgenza delle aree individuate nel citato piano particellare d'esproprio;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

In esecuzione dell'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, prorogata di ulteriori 12 mesi con Legge n. 159 del 27 novembre 2020,

Decreta

1. Al fine dell'esecuzione dell'intervento urgente di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale Lischiazze – Sella Carnizza – Ucea in Comune di Resia (UD)", – (codice intervento D20-pcr-2050), di cui al progetto definitivo-esecutivo richiamato in premessa, è pronunciata in favore della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, quale autorità espropriante nominata Soggetto Attuatore con Decreto del Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 558/2018 n. 12/CD11/2020 del 07/11/2020, l'occupazione in via temporanea e d'urgenza, sino al perfezionamento dell'acquisizione in forma bonaria o coattiva del diritto di proprietà, dei beni indicati nell'allegato piano particellare d'esproprio (Allegato 1), siti nel Comune di Resia (UD), per i quali si determinano in via provvisoria le indennità di occupazione

d'urgenza preordinata all'esproprio, di esproprio e di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio (valori delle occupazioni presunte, per un anno di occupazione), come riportate nell'allegato piano particellare d'esproprio (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. L'esecuzione del presente provvedimento, ai fini dell'immissione nel possesso, da effettuarsi con le medesime modalità di cui all'art. 24, del T.U.E., dovrà aver luogo nel termine di tre mesi dall'emanazione del presente Provvedimento.

3. Il presente provvedimento sarà notificato a mezzo raccomandata A.R. alle ditte espropriande, identificate nel piano particellare d'esproprio, unitamente o separatamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni espropriandi.

4. Le ditte proprietarie che intendano accettare le indennità di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, di esproprio e di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio loro attribuite, potranno darne comunicazione all'autorità espropriante entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di immissione in possesso; a tale scopo, dovranno inoltrare ai recapiti dell'autorità espropriante nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, o l'apposito modello predisposto dall'autorità espropriante denominato "convenzione di cessione volontaria ed irrevocabile" contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene.

5. Decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dalla data di immissione in possesso, deve intendersi come non concordata la determinazione delle indennità e quindi verrà disposto il deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex Cassa Depositi e Prestiti), dell'indennità provvisoria non accettata e sarà contestualmente chiesto alla Commissione Provinciale per le Espropriazioni, di determinare l'indennità definitiva. Contro la determinazione della stima, è proponibile l'opposizione giudiziale nei modi previsti dall'art. 54 del T.U. espropri.

6. Il pagamento dell'indennità definitiva, dell'indennità di esproprio e dell'indennità di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, avrà luogo, una volta effettuato il frazionamento catastale delle aree interessate, ed individuate le superfici definitive di esproprio.

In particolare riguardo all'indennità di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, l'indennità spettante, sarà computata temporalmente, ai sensi dell'art. 50 del T.U.E..

7. Il pagamento dell'indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, computata ai sensi dell'art. 50 del T.U.E., verrà liquidata al termine dell'occupazione.

8. Le indennità determinate nel presente decreto possono essere soggette alla ritenuta del 20%, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 del T.U.E., qualora le aree interessate dall'esproprio siano incluse all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968;

Dispone

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Commissario delegato www.protezionecivile.fvg.it/it/commissario-delegato-emergenza-ottobre-2018, all'albo pretorio del Comune interessato dall'intervento.

Tutte le comunicazioni indirizzate dagli interessati all'autorità espropriante dovranno essere inviate:

- tramite PEC: all'indirizzo protezione.civile@certregione.fvg.it;

- tramite raccomandata A/R: all'indirizzo Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Protezione Civile, via Natisone 43, 33057 – Palmanova (UD);
- tramite consegna a mano presso: la sede della Protezione Civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ubicata in via Natisone 43, 33057 – Palmanova c/o Ufficio protocollo della Protezione Civile – piano terra, stanza B01.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni, dalla data di ricezione della notifica o dall'avvenuta piena conoscenza a seguito della pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Resia (UD).

IL DIRETTORE CENTRALE / SOGGETTO ATTUATORE
arch. ing. Amedeo Aristei
(firmato digitalmente)

ELENCO ALLEGATI

1: Elaborato I - Piano particellare di esproprio

ISTRUTTORE : Paolo Bergagna



IMPRONTA DOC E03FDE23A0CB0049FF6855DDDFC4410EB3FF3E2FDDB90D090DB9641F13D4F2A6

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: Amedeo Aristei

Firma in formato pdf: SGD.PROTEZIONECIVILE.FVG.IT

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.